



TERRE DI CASTELLI (256026)  
 PROT. 1494-2012/C  
 TIPO : CONVENZIONE  
 STIPULA : 22/12/2011

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI**

**TERRE DI CASTELLI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI.**

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre in Vignola nella sede dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

**TRA**

il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** (Mo) in persona del Vice Sindaco Massimiliano Meschiaro domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 57 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.11.2011;

Il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23.11.2011;

Il **COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.11.2011;

**E**

L'**UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI** in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 30.11.2011.

## PREMESSO

che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata Terre di Castelli;

che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;

che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna nella seduta del 4/07/2001;

che lo Statuto è entrato in vigore il 13/08/2001 e modificato con atto consiliare n. 55 del 21.10.2010;

che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 20/07/2001;

che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;

che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., Spilamberto e Vignola hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni relative al servizio programmazione comune delle attività culturali;

che ogni comune aderente all'Unione ha un proprio servizio che organizza e realizza attività culturali, in forma diretta e/o in accordo con le molteplici espressioni dell'associazionismo e del volontariato locale;

che nel tempo, ogni comune ha sviluppato e potenziato un proprio ambito ed una propria specificità nel panorama dell'offerta di iniziative culturali;

che alcune delle manifestazioni organizzate, a periodicità annuale e con un considerevole numero di edizioni al proprio attivo, sono di grande rilievo ed hanno acquisito una notorietà, anche a livello nazionale, che caratterizza e contribuisce a determinare l'attrattiva turistica del territorio;

che tutti i comuni coinvolti rilevano l'opportunità e l'esigenza di coordinare le proprie programmazioni culturali per offrire un'immagine integrata ed un'offerta e strutturata a cittadini e turisti;

## TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro-tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si stipula i seguenti patti e condizioni che si riportano:

### Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Art. 2 -- Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative alla programmazione comune delle attività culturali;


I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli", e per essa al legale rappresentante, Presidente Francesco Lamandini, che accetta, le funzioni relative alla gestione del servizio programmazione comune delle attività culturali;

### Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata:

- alla costituzione sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione comune delle attività culturali;
- a garantire una programmazione partecipata e coordinata delle attività culturali ed una comunicazione integrata dei principali eventi organizzati su tutto il territorio dell'Unione, che diano al contempo risalto alle peculiarità e alle differenze delle iniziative "tipiche" dei diversi enti associati;
- a garantire l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito culturale comprese le diverse associazioni e organizzazioni di volontariato presenti sul territorio;

Viene pertanto costituito il servizio dell'Unione per la gestione delle funzioni relative alla programmazione comune delle attività culturali con sede operativa temporaneamente stabilita nell'ufficio Attività Culturali dell'Unione.



#### **Art. 4 – Funzioni trasferite**

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende:

- il coordinamento delle principali attività culturali e dei maggiori eventi proposti dai singoli comuni aderenti all'unione;
- l'analisi e il riconoscimento delle principali vocazioni culturali di ogni territorio comunale , così come negli anni si sono prodotte e strutturate, e il potenziamento, ove possibile, delle singole specificità culturali;
- la proposta di un unico calendario dei maggiori eventi di ogni comune, per offrire un'immagine ed una offerta coordinata ed integrata, nonché una adeguata ed incisiva comunicazione rivolta sia alla popolazione locale e sia ai visitatori del territorio dell'unione;
- lo studio e la realizzazione di uno o più eventi proposti direttamente dall'Unione , rivolti alla fascia di popolazione giovanile;

#### **Art. 5- Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".

#### **Art. 6 - Ambito territoriale**



L'ambito territoriale della gestione unitaria della programmazione delle attività culturali è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

#### **Art. 7 - Forme di consultazione**

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti la programmazione delle attività culturali è la Giunta dell'Unione.

Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, dipendenti e consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.



In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

#### **Art. 8 - Dotazione organica**

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative alla programmazione comune delle attività culturali verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L., tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2°, Capo 3°, Sezione 2^ del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il conseguente riassetto organizzativo adottati dal Comune di Vignola con le deliberazioni di Giunta n. 29 e n. 30 dell'08.03.2001, così come recepite dal Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 6 del 29.12.2001.

#### **Art. 9 - Beni strumentali**

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.



La manutenzione ordinaria dei beni immobili compete all'Unione.

Per la manutenzione straordinaria si rinvia all'apposita convenzione d'uso da stipularsi tra l'Unione e i singoli Comuni.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

#### **Art. 10 - Ripartizione delle spese e delle entrate**

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai



comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni. Tali criteri di vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

#### **Art. 11 - Investimenti**

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.



Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

#### **Art. 12 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.**

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.



Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.


In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.

Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo. In tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.



**Art. 13 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno risolte mediante arbitrato rituale, in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Modena che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da tre arbitri nominati secondo detto regolamento. Sede dell'arbitrato sarà Modena.

**Art. 14 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

**Art. 15 - Registrazione**


Il presente atto composto da n. 9 pagine sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.

\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.


Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Massimiliano Meschiarì)




Per il Comune di Castelvetro di Modena

(Giorgio Montanari)




Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Germano Caroli)



Per il Comune di Spilamberto

(Daniela Barozzi)





Per il Comune di Vignola

(Daria Denti)

Per l'Unione di Comuni "Terre di Castelli"

(Francesco Lamandini)

Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi)